#### m amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0188738.16-10-2024

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

OGGETTO Presentazione osservazione.

Progetto: "PIZZONE II" - Impianto di generazione e pompaggio" Procedura: Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)

Codice Procedura: 9903

II/La Sottoscritto/a **Sante DODARO** presenta, ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione per la procedura di **Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)** relativa al Progetto in oggetto.

# Informazioni generali sui contenuti dell'osservazione

- Aspetti di carattere generale
- Caratteristiche del progetto
- Aspetti programmatici e pianificatori
- Aspetti ambientali

## Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni

- Aria
- Clima
- Acqua
- Suolo
- Territorio
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità
- Popolazione
- Salute umana
- Paesaggio, beni culturali
- Rischi naturali e antropici
- Monitoraggio ambientale

### Osservazione

Le osservazioni riguardano la classificazione e le caratteristiche delle opere in progetto, che si ritengono estranee alla disciplina comunitaria e nazionale per la promozione delle fer, l'incompatibilità delle stesse con i molteplici vincoli gravanti sui territori interessati, col fragile ed al contempo prezioso ecosistema dell'area, con la legislazione comunitaria e nazionale.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

# Elenco Allegati

Allegato - Dati Personali
Allegato 1 - SANTE
DODARO OSSERVAZIONI 9903 PIZZONE 2

OSS\_2245\_VIA\_DATI\_PERS\_20241016.pdf
OSS\_2245\_VIA\_ALL1\_20241016.pdf

Data 16/10/2024

Sante DODARO

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Oggetto: Procedura VIA/PNIEC n.9903 relativa al Progetto *impianto di generazione e pompaggio Pizzone II;* Osservazioni ai sensi dell'art.24 D.Lgs 152/2006

Con riferimento alla procedura in oggetto, relativa al progetto Pizzone II proposto da Enel Green power, si ritiene doveroso sottoporre alle SS.LL. le seguenti osservazioni:

- è il caso subito di evidenziare, anche ai fini della corretta individuazione della disciplina applicabile al caso di specie che, a dispetto della formale qualificazione dell'opera quale "modifica/potenziamento" dell'impianto esistente, trattasi, invece, per stessa informazione resa dal proponente, di "realizzazione di una nuova centrale in caverna...che si affiancherà all'esistente"; sicchè non puà porsi in dubbio che l'intervento in parola abbia ad oggetto la realizzazione di un'opera del tutto autonoma, accomunata alla centrale esistente solo per lo sfruttamento dei due bacini di Montagna spaccata e di Castel San Vincenzo.-
- Ai medesimi fini, non sfuggirà che Pizzone II <u>non possa classificarsi come impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili</u>, inerendo alla realizzazione di una centrale c.d. di "<u>pompaggio puro"</u> o "a ciclo chiuso", ossia che utilizza acqua precedentemente pompata a monte per la produzione di energia, senza significativi afflussi naturali.-

E' noto che tale tipologia di centrale idroelettrica sia, di per sé, un sistema del tutto inefficiente ed a perdere, per la evidente considerazione che, come un "filo di Penelope", l'energia prodotta dalla caduta dell'acqua viene impiegata per ripompare a monte l'acqua stessa che l'ha prodotta, al fine di produrre energia in un altro momento, ma in misura ridotta rispetto a quella impiegata (in un rapporto di circa 100/70), con un bilancio energetico chiaramente negativo.-

Infatti sotto il profilo del rendimento - ed al netto di mere logiche di mercato, di controllo dei prezzi e di consolidamento della posizione di vantaggio economico da parte del gestore - la soluzione proposta è inefficiente, perché consuma più energia di quella che produce, nonchè foriera di ingiusti ed irragionevoli pregiudizi, senza alcun vantaggio, per la collettività e la stessa PA, chiamata a tutelarne gli interessi ed i diritti di preminente rango costituzionale.-

Invero, come evidenziato da autorevoli fonti, tale soluzione sarebbe in astratto valutabile in un'ottica *green*, a certe condizioni e previa attenta comparazione di costi - anche e soprattutto ambientali - e benefici, soltanto ove l'operazione di ripompaggio risultasse esoalimentata da una fonte energetica rinnovabile esterna all'impianto idroelettrico, per esempio costituita dal surplus di energia prodotta da impianti solari o eolici che, in certi periodi, andrebbe altrimenti persa perché

non assorbibile dalla rete.-

Nel caso di specie trattasi di una centrale idroelettrica con sistema di pompaggio endoalimentato, ossia realizzato mediante l'impiego di energia prelevata dalla rete o precedentemente prodotta dallo stesso impianto, con l'ovvia conseguenza della sicura inefficienza in termini di rendimento, produttività e costi, ma soprattutto inidonea a portare qualsivoglia vantaggio in termini di minore spesa energetica alla collettività, nonostante il sacrificio di uno dei territori più tutelati d'Italia e la compressione di diritti legati alla tutela dell'ambiente di rango costituzionale primario, necessari per la sua realizzazione.-

Tale aspetto non era sfuggito alla stessa UE nel considerando 30) della **Direttiva 28/2009** del Parlamento e del Consiglio, di recente chiarito e confermato dalla Corte di Giustizia con sentenza del 2 marzo 2017 nella causa C-4/16 ove è sancito che "costituisce «energia da fonti rinnovabili», ai sensi dell'articolo 2 secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/28, ogni energia idraulica, sia quella fornita da un flusso d'acqua naturale sia quella fornita da un flusso d'acqua artificiale, con l'unica eccezione dell'elettricità prodotta in centrali di pompaggio che utilizzano acqua precedentemente pompata a monte".

Esclusione ribadita anche nella successiva Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 "sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" che al considerato 32) ammonisce gli Stati membri che "l'energia elettrica prodotta in centrali di pompaggio che utilizzano l'acqua precedentemente pompata a monte non dovrebbe essere considerata come energia elettrica rinnovabile".

A tale riguardo, pur non ignorando la recente modifica dell'art.2, co.1 lett.b del D.Lgs 387/2003, apportata dall'art.31 quater del DL 77/2021 (conv. in L.108/2021), si ritiene che tale iniziativa legislativa sia in netto contrasto col diritto UE in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, discostandosi dalle suddette disposizioni e dalle "definizioni" reiteratamente richiamate nelle Direttive e nei Regolamenti, proprio "per motivi di certezza del diritto" (cfr. ex multis il considerato 15 Direttiva UE 2018/2001).

Il D.Lgs. 387/2003 è stato emanato, infatti, proprio per l'attuazione della "Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" che all'art.2 "Definizioni", in coerenza con quanto chiarito dalla Corte di Giustizia e dalle successive Direttive in materia di FER a cui si è fatto cenno, non contempla affatto "gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro", invece inseriti all'art.2, co.1 lett.b) del D.Lgs 387/2003 con la suddetta modifica del 2021, nell'ambito della categoria degli "impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili" e fatti oggetto dello speciale procedimento di autorizzazione accentrato ed ultra-semplificato, contestualmente

per essi introdotto in calce al comma 3 dell'art. 12 D.Lgs.387/2003.-

In coerente disaccordo con tale iniziativa legislativa, anche tutte le successive Direttive escludono la tipologia di impianto in parola (non a caso sempre considerato come co-abbinato o di supporto a eolico o solare), dall'alveo delle FER, compresa la recente **Direttiva UE 2023/2413 (Red III),** richiamata anche nel recentissimo PNIEC di giugno 2024, escludendo l'energia prodotta con tali modalità dal computo delle quote di rinnovabili e dalle previste garanzie di origine da tali fonti, rilevanti ai fini anche del "legittimo" conseguimento dei finanziamenti comunitari per la realizzazione di nuovi impianti .

Sarà appena il caso di sottolineare, al riguardo, che sia la Corte di Giustizia che la Suprema Corte di Cassazione hanno univocamente ribadito l'insussistenza di qualsivoglia potere discrezionale in capo allo Stato membro con riferimento a tutte le fonti comunitarie (comprese le Direttive), sottolinenado a più riprese che l'ordinamento nazionale e comunitario rappresentano un "unicum" inscindibile basato sul criterio gerarchico delle fonti del diritto, dal quale consegue <u>il primato comunitario</u> che trova il suo fondamento implicito nella Costituzione agli artt. 11 e 117. Proprio la Corte di Giustizia ha anche sottolineato che sullo Stato grava un obbligo di controllo concernente l'applicazione del diritto dell'Unione, statuendo i principi del primato del diritto comunitario e dell'effetto utile, secondo i quali deve essere ammesso un sindacato diffuso da parte dei giudici di merito in ordine al contrasto fra norma nazionale e comunitaria, con il conseguente <u>potere di disapplicazione</u>.

La pacifica impossibilità di qualificazione dell'impianto in progetto fra quelli produttivi di energia da fonti rinnovabili, in uno con l'impossibilità di ricondurne le opere nell'alveo degli interventi di mero potenziamento o modifica dell'impianto esistente, sottraggono, dunque, la proposta in parola, dall'ambito applicativo delle misure comunitarie e nazionali (PNIEC) a sostegno dello sviluppo energetico sostenibile e, di conseguenza, anche dell'art. 20 D.Lgs. 199/2021 recante la "disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".
Ma anche a voler in astratto ritenere - così non è per le ragioni sin qui evidenziate - che l'impianto Pizzone II sia riconducile a fonti di energia rinnovabili, risulterebbe comunque insuperabile la sua oggettiva e macroscopica interferenza ed incompatibilità con le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, della popolazione faunistica del sito prescelto, ritenute di interesse preminente da norme costituzionali, comunitarie e nazionali.

• L'area interessata dall'intervento, infatti, di ineguagliabile pregio naturalistico, ambientale, faunistico e storico-archeologico - certamente una delle ultime suggestive oasi ambientali e faunistiche italiane - è stata, per tale ragione, sottoposta a **tutela rafforzata** ed attinta da **molteplici vincoli** dallo stesso legislatore:

1) l'area di progetto rientra in uno dei Parchi nazionali più antichi d'Italia, il Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) istituito nel 1923 - nonché in cospicue zone di c.d. protezione esterna del Parco medesimo (ZPE) - che soggiace alla speciale protezione di cui alla legge n. 394/91 con la preminente finalità di tutelare "la conservazione di specie animali e vegetali, di habitat, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici nonché la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici" (art. 1 L. 394/91). All'uopo si evidenzia che, ai sensi degli artt. 11, co.3 e 12, co.2, lett.b della Legge 394/1991, "nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat...e in particolare la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali (art.11, co.3, lett.a), l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali (art.11, co.3, lett.b); la modificazione del regime delle acque (art.11, co.3, lett.c); l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici (art.11, co.3, lett.e), nonchè "costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio" (art.12, co.2 lett.b).

Risultano dirimenti al riguardo - ed ai fini della sicura inaccoglibilità della invasiva proposta progettuale in parola - le parole chiarificatrici delle Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza 19389 del 09/11/2012, secondo cui "la piana lettura dell'art.11, comma 3, 1 394/1991 consente, infatti, di individuarvi due momenti prescrittivi. Il primo che (fatti salvi diritti reali e usi civici delle collettività locali, nei termini indicati dal successivo comma 5) impone inequivocamente, nei parchi, il divieto di tutte indistintamente le attività e le opere che possano comunque recar pregiudizio alla salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati. Il secondo, che, introdotto dal perentorio incipit "In particolare, sono vietati..." delinea, altrettanto inequivocamente, un catalogo di attività ed interventi declinato alle lettere da a ad h e contemplante in particolare, alla lettera C, <u>"la modificazione del regime delle acque"</u> direttamente inibiti dalla legge, in quanto, ritenuti, in forza di presunzione assoluta, di per sé idonei a compromettere "la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati" e, di conseguenza, vietati già in astratto ed indipendentemente da ogni apprezzamento circa la relativa concreta pericolosità. E, nell'ambito di tale catalogo, la modificazione del regime delle acque è, peraltro, ricompresa tra le attività (quelle di cui alle lettere a, b e g, ed appunto c), che sono vietate in termini assoluti, diversamente da quelle contemplate dalle lettere d, f ed h, che lo sono in senso relativo, "se non autorizzate dall'ente Parco";

- 2) l'intervento ricade, altresì, in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 142 e 143 del D.Lgs 42/2004 e del tutto erroneo è il tentativo di individuare "aree idonee", nonostante tale vincolo, ex art. 20 del D.Lgs. 199/2021, considerato che come *ut supra* emarginato l'impianto di "pompaggio" in progetto non è classificabile come produttivo di energia da fonti rinnovabili, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui al co.8 dell'art.20 del D.Lgs 199/2021 attuativo della Direttiva UE 2018/2001 sulla "*promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili*" e dello stesso PNIEC;
- 3) le opere in progetto inteferiscono ed impattano, altresì, pesantemente con **Siti di Interesse Comunitario (SIC)** appartenenti alla c.d. **Rete ecologica Natura 2000** che, com'è noto, è stata istituita in ossequio alla Direttiva 43/1992/CEE denominata "Habitat" (recepita col Regolamento di cui al DPR 357/1997), designando **Zone Speciali di Conservazione (ZSC)**, ai fini del mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati a livello comunitario, cui si sono aggiunte le **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** istituite nell'ambito della direttiva 147/2009/CE "Uccelli", ai fini della specifica protezione degli uccelli selvatici. All'uopo si indicano di seguito nel dettaglio, seppur non a titolo esaustivo, alcune delle SIC, ZSC e ZPS ricadenti nel progetto o da esso immediatamente lambite: ZPS IT7120132 e ZSC IT7110205 (PNALM ed aree limitrofe); ZSC IT7212121 (Gruppo Meta e Catena Mainarde); SIC IT6050018 (Cime del Massiccio della Meta); SIC IT6050020 (Val Canneto); ZSC IT7212128 (Fiume Volturno).

Nell'intesa del novembre 2019, ex art. 8, co. 6 della legge 131/2003, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) in applicazione della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4, si ribadisce che "le autorità nazionali competenti danno il loro accordo sul progetto soltanto dopo aver avuto la "certezza" che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica" (art. 6 par.3 Dir.92/43/CEE), prevedendo in caso di valutazione negativa la eccezionale "possibilità di autorizzare il piano o il progetto a condizione che sia verificata la sussistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico mediante l'adozione di ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata" (art. 6 par.4 Dir.92/43/CEE).

Anche la recentissima Direttiva UE 2023/2413 (Red III) del 18 ottobre 2023 al considerato 46), nonostante la finalità di accelerare e semplificare le procedure di autorizzazione, mitigando i vincoli ambientali, con riferimento - si badi - ai sistemi di stoccaggio in co-abbinamento con impianti di energia da fonti rinnovabili, ha ribadito che "i progetti di rete per le infrastrutture dedicate dovrebbero evitare per quanto possibile i siti Natura 2000 e le zone designate nel quadro di

regimi nazionali di protezione per la conservazione della natura e della biodiversità" e che "i piani dedicati per i progetti di stoccaggio dovrebbero già escludere i siti Natura 2000".-

4) nell'ambito della promozione e protezione della biodiversità a livello comunitario, la citata Direttiva "Habitat" ha previsto, una specifica tutela dell'orso bruno marsicano, classificato quale specie di interesse comunitario "ad altissimo rischio di estinzione EN - endagered", che richiede una protezione rigorosa (All.ti II e IV Dir.92/43/CEE; All.ti B e D del DPR 357/1997). Gli esemplari di tale specie, inseriti nella Lista Rossa della IUCN - Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (2008) - tra le specie vulnerabili, non possono essere catturati, cacciati, abbattuti, commercializzati, disturbati, imponendo agli Stati membri di sorvegliare e proteggere il loro stato di conservazione (art.11 Dir.92/43/CEE; cfr. anche Convenzione di Berna 19/09/1979 ratificata con L.503/1981 e art.2 L.157/1992 che avevano già inserito l'orso bruno tra le specie "rigorosamente protette").

Proprio nel territorio PNALM ed in quelli limitrofi, oggi interessati dal titanico progetto Pizzone II, è localizzato il nucleo fondamentale della modesta popolazione oggi esistente in Italia dell'Orso Bruno Marsicano.

Sul punto sarà sufficiente consultare la documentazione pubblicata sullo sito di codesto Spettabile Ministero per constatare l'attenzione, i cospicui investimenti pubblici, le intese, i piani di azione rivolti alla protezione di tale importante specie a rischio e del suo habitat, come il Piano di Azione per la Tutela dell'Orso Bruno Marsicano (PATOM) frutto dell'Intesa tra il MASE e le Regioni Lazio, Abruzzo e Molise, che si affianca al c.d. PACOBACE (relativo all'orso bruno localizzato nell'arco alpino), nonché gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni per l'implementazione del Piano d'Azione per la tutela dell'Orso Marsicano, l'ultimo dei quali siglato per il periodo 2022-2024 (APA-PATOM), le osservazioni e gli studi condotti nell'ambito delle Liste rosse nazionali, la creazione e gestione di una stabile rete di monitoraggio, la realizzazione di molteplici progetti finanziati dalla Comunità europea per la salvaguardia dell'orso bruno e di altre specie protette che hanno il loro habitat nell'area esaminata (solo per citarne alcuni: il Progetto Life Brown Bear Conservation: coordinated actions for the Alpine and the Appennines range; il Progetto Life safe crossing mirante a ridurre l'impatto delle infrastrutture su alcune specie prioritarie; il Progetto Life Bear-Smart Corridors mirante a favorire l'espansione della popolazione di orso bruno marsicano in Italia centrale).

5) gli interi territori dei Comuni di Castel San Vincenzo e di Pizzone, fortemente coinvolti dalle invasive opere di progetto, sono stati dichiarati di notevole interesse pubblico - ossia gravati da c.d. vincolo paesaggistico - col D.M. 28 luglio 1976 (GU 252 del 22/09/1976) nonché inseriti dalla Regione Molise con DGR 107 del 07/04/1999 nell'Area Vasta 7 (Mainarde e Alto Volturno) del

Piano Territoriale Paesistico Ambientale. Inoltre, per le aree interessate dal progetto, l'interesse paesaggistico è tutelato direttamente mediante i vincoli imposti *ex lege* dall'art.142 D.Lgs.42/2004 co.1, lett. b (territori contermini ai laghi), c (fiumi, toprrenti, corsi d'acqua,), d (montagne), f (parchi e riserve naturali), g (foreste e boschi), h (zone gravate da usi civici), i (zone umide), m (zone di interesse archeologico);

7) le aree oggetto di intervento sono sottoposte anche a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 del R.D.L. 3267/1923 "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", con il precipuo scopo di preservare l'ambiente fisico, soprattutto dei versanti montani e delle aree collinari e di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque, con possibilità di danno pubblico;

8) particolare sottolineatura merita, poi, la circostanza che i territori che dovrebbero ospitare le opere in progetto, oltre che patrimonio della collettività sotto il profilo ambientale, faunistico, naturalistico, idrico, storico-archeologico, risultino gravati da **usi civici**, come documentato nelle osservazioni in atti (rese sin dal "primo" Progetto dal Comune di Barrea) e gli stessi, non essendo stati oggetto di alcun mutamento della loro destinazione d'uso o di sclassificazione o di sdemanializzazione e/o, quindi, di espropriazione, sono all'evidenza indisponibili per la realizzazione delle opere in progetto.

Sarà il caso, al riguardo, di evidenziare che la legge 431/1985 ha incluso le terre di uso civico tra i "beni a rilevanza ambientale". L'articolo 3, co. 1 della Legge 168/2017 stabilisce che "l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici". Il terzo comma del medesimo articolo, sancisce che "il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale".

In ogni caso non si è rinvenuto agli atti del progetto un qualsivoglia titolo legittimante la società proponente all'utilizzo delle aree in progetto.

\*\*\*\*

Al cospetto di cotanto contesto territoriale, tanto fragile quanto caratterizzato da indiscutibile unicità ed eccellenza sul piano naturalistico, paesaggistico, faunistico, giustamente gravato da molteplici vincoli finalizzati a tutelarne tali irripetibili caratteristiche, appare quasi offensiva l'opera di minimizzazione degli effetti, irrimediabilmente devastanti, che deriverebbero dalla realizzazione del progetto proposto, peraltro - sia consentito rilevare - economicamente vantaggioso solo per il gestore, non certo per la collettività.-

Né può seriamente ritenersi risolutivo lo spostamento, rispetto al primo progetto, di parte degli scavi e dei molteplici cantieri previsti, appena fuori dai confini cartografici del PNALM, stante

l'irrilevanza di tale iniziativa, <u>formale e meramente elusiva dei presidi di tutela</u>, a mitigare l'impatto e le conseguenze distruttive delle opere sui territori, sulla popolazione e sulle specie vegetali ed animali protette.-

Le valutazioni d'impatto sull'ambiente formulate dal proponente risultano irrimediabilmente viziate da superficialità e approssimazione in quanto fondate su fugaci, superficiali, insufficienti e parziali indagini sul campo: basti considerare il metodo latamente "deduttivo" utilizzato per escludere - seppur in termini probabilistici - l'intercettazione delle acque di falda durante gli scavi, o l'assenza di qualsivoglia valutazione sulla più che prevedibile liberazione di gas nocivi notoriamente imprigionati nel sottosuolo e materiali radioattivi (radon) e sostanze inquinanti, o la sommaria osservazione faunistica (che, nonostante la sua occasionalità, ha consentito di immortalare due esemplari di orso marsicano), o le apodittiche ed inconsistenti conclusioni in merito al bilanciamento di costi e benefici e all'alternativa zero, senza considerare le misure compensative proposte che, oltre che inadeguate, risultano addirittura ulteriormente pregiudizievoli degli interessi che mirano a proteggere.-

L'ipotesi di trasformare i due laghi - oggi armonicamente incastonati fra le maestose montagne del Parco Nazionale in uno degli scenari naturalistici nazionali di maggior pregio - in dissonanti parchi acquatici e lidi attrezzati con sgargianti piattaforme galleggianti (da sottoporre, insieme agli auspicati bagnanti fruitori, ad oscillazioni giornaliere del livello dell'acqua rispettivamente di 2,35 mt e 2,80 mt per i due laghi), oppure la contromisura di interrompere momentaneamente le attività di cantiere durante il periodo di riproduzione dell'orso marsicano per ridurne il disturbo, oppure la promessa di piantumazione di 607 alberi e 162 piante arbustive in luogo delle migliaia di ettari di bosco abbattuti, di montagne perforate, di 1 milione di mc di materiale asportato e di interi habitat distrutti, appare, in tutta onestà, iniziativa priva di qualsivoglia razionale possibilità di considerazione e condivisione in termini di rimedio credibile e sostanziale degli irreversibili danni ambientali che la realizzazione dell'inefficiente progetto cagionerebbe.-

\*\*\*\*

Si ritiene che le circostanze rappresentate e gli argomenti offerti, in uno con la oggettiva sproporzione tra gli immani costi ambientali ed i trascurabili o inesistenti benefici, siano già soli sufficienti - in un contesto di buon senso, di sereno giudizio di bilanciamento degli interessi contrapposti ed in ossequio ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, ai quali la Corte costituzionale non manca di fare costante richiamo in materia - al respingimento, già *in nuce*, del progetto presentato.-

Ossequi.-

Cosenza, 16/10/2024